

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **42/1998** (ECLI:IT:COST:1998:42)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MARINI A.**

Camera di Consiglio del **10/12/1997**; Decisione del **25/02/1998**

Deposito del **05/03/1998**; Pubblicazione in G. U. **11/03/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23709**

Atti decisi:

N. 42

ORDINANZA 25 FEBBRAIO-5 MARZO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo sul ricorso proposto da S.I.C.C. S.p.a. contro l'Ufficio delle imposte dirette di Rovigo, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un giudizio d'appello avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Rovigo, la Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, con ordinanza del 14 novembre 1994, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria):

che la disposizione denunciata stabilisce che "Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti";

che, ad avviso della Commissione rimettente, tale disposizione non consentirebbe che le dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 429 del 1982 possano essere modificate - a seguito della sentenza n. 175 del 1986 di questa Corte e della conseguente nullità degli accertamenti notificati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge - in dichiarazioni integrative presentate a norma dell'art. 19 del medesimo decreto-legge n. 429 del 1982 e come tali liquidate dagli uffici finanziari;

che si verrebbe così a trattare nello stesso modo i contribuenti ai quali sia stato notificato un valido avviso di accertamento e quelli destinatari di un avviso di accertamento nullo per effetto della citata sentenza n. 175 del 1986;

che tale uniformità di trattamento sarebbe del tutto irragionevole ed immotivata e, pertanto, lesiva del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di qualsiasi elemento di individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non prospetta una sia pur sintetica motivazione della rilevanza della questione che risulta solo apoditticamente affermata:

che, pertanto, la questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto

1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.